

PROTOCOLLO  
ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA  
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,  
A SEGUITO DELL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E  
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLA COMUNITA'

PAGINA BIANCA

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

da un lato, e

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA,

dall'altro,

VISTO l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, firmato a Belgrado il 2 aprile 1980, in seguito denominato "accordo",

CONSIDERANDO che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese hanno aderito alle Comunità europee il 1° gennaio 1986,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

Werner UNGERER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H. F. CAMPBELL,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P. C. NIEMAN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE :

Jakob Esper LARSEN,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,  
Rappresentante Permanente della Danimarca,  
Presidente del Comitato dei Rappresentanti Permanenti ;

Jean DURIEUX,  
Consigliere fuori classe presso la Direzione Generale delle  
Relazioni Esterne della Commissione delle Comunità europee ;

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA :

Josef KOROSEC,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

...QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e  
debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

## ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo e delle dichiarazioni allegate all'atto finale firmato a Belgrado il 2 aprile 1980.

TITOLO IADEGUAMENTI

## ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni allegate all'atto finale, redatti in lingua portoghese e spagnola, fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di cooperazione approva le versioni portoghese e spagnola.

TITOLO II

MISURE TRANSITORIE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL REGNO DI SPAGNA

Sezione I

Regime generale

ARTICOLO 3

1. Per i prodotti originari della Jugoslavia, il Regno di Spagna si allinea progressivamente ai dazi doganali risultanti dall'applicazione dell'accordo secondo le modalità di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Il Regno di Spagna applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il calendario seguente :
  - il 1° marzo 1986, il divario è ridotto al 90 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1987, il divario è ridotto al 77,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1988, il divario è ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
  - il 1° gennaio 1989, il divario è ridotto al 47,5 % del divario iniziale ;



- il 1° gennaio 1990, il divario è ridotto al 35 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario è ridotto al 22,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario è ridotto al 10 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale.
4. Il dazio di base su cui devono essere operate le riduzioni successive previste al paragrafo 2 per ciascun prodotto è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità il 1° gennaio 1985.
5. In deroga al paragrafo 4 :
  - per i prodotti di cui all'allegato I, il dazio di base è quello applicato dal Regno di Spagna nei confronti della Jugoslavia il 1° gennaio 1985 ;
  - per gli oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi originari della Jugoslavia, il dazio di base applicato dal Regno di Spagna è uguale a zero.

## ARTICOLO 4

Se il Regno di Spagna sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido di quello previsto dallo scadenzario, esso sospende o riduce in percentuale identica i dazi doganali applicabili a questi stessi prodotti originari della Jugoslavia, fatta eccezione per quelli riportati nell'allegato I.

## ARTICOLO 5

1. Il Regno di Spagna subordina a restrizioni quantitative all'importazione :

- fino al 31 dicembre 1988, i prodotti di cui all'allegato II ;
- fino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato III.

Il Regno di Spagna può altresì subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1989, i prodotti di cui all'allegato IV, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono nell'applicazione di contingenti.

3. I contingenti iniziali sono indicati rispettivamente negli allegati II, III e IV.

Il ritmo di aumento progressivo dei contingenti di cui agli allegati II e IV nonché dei contingenti dal n° 1 al n° 5 e dal n° 10 al n° 14 di cui all'allegato III è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in ECU e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Per i contingenti dal n° 6 al n° 9 di cui all'allegato III, il ritmo annuo di aumento progressivo è il seguente :

- il 1° gennaio 1986 : 13 % ;
- il 1° gennaio 1987 : 18 % ;
- il 1° gennaio 1988 : 20 % ;
- il 1° gennaio 1989 : 20 %.

4. Qualora si constati che le importazioni in Spagna di uno dei prodotti di cui agli allegati II, III e IV sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Jugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni, se il prodotto in causa è liberalizzato in quel momento nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Se il Regno di Spagna liberalizza le importazioni di uno dei prodotti di cui agli allegati II e III provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, oppure se aumenta un contingente applicabile alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 oltre l'aliquota minima di cui al paragrafo 3, esso liberalizza anche le importazioni di questo prodotto originario della Jugoslavia oppure aumenta in proporzione il contingente.

5. Per la gestione dei contingenti di cui al paragrafo 2, il Regno di Spagna applica le stesse norme e prassi amministrative applicate alle importazioni dei prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

#### ARTICOLO 6

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Jugoslavia, il Regno di Spagna :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base indicati all'allegato V e secondo il ritmo previsto all'articolo 3, paragrafo 2 ;
- applica sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i tassi preferenziali risultanti dall'accordo per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione.

#### Sezione II

Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce  
la Comunità economica europea

#### ARTICOLO 7

1. Sin dall'entrata in vigore del presente protocollo il Regno di Spagna applica ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ferme restando le disposizioni particolari sottoelencate, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali. Il suddetto dazio di base è quello di cui all'articolo 3, paragrafo 4.

2. Il Regno di Spagna rinvia al 31 dicembre 1989 l'applicazione del regime

Nei confronti di questi prodotti, il Regno di Spagna applica dal 1° gennaio 1990 un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio effettivamente applicato al 31 dicembre 1989 e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto all'85,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 71,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 57,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 42,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 28,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 14,2 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Regno di Spagna applica integralmente i tassi preferenziali.

#### ARTICOLO 8

Il Regno di Spagna applica ai prodotti contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, il regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie e, in particolare, le riduzioni dei prelievi.

## ARTICOLO 9

Il Regno di Spagna puo' applicare restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari della Jugoslavia per i prodotti che sono sottoposti, conformemente all'articolo 81 dell'atto di adesione, al meccanismo complementare applicabile all'importazione in Spagna in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e che sono diversi da quelli di cui al regolamento (CEE) n° 1035/72.

## ARTICOLO 10

Per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 che il 1° marzo 1986 non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono, alla data dell'adesione, parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Spagna.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

## Sezione III

Isole Canarie e Ceuta e Melilla

## ARTICOLO 11

1. Ferme restando le disposizioni sottodescritte, il regime degli scambi delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla con la Jugoslavia è identico a quello applicato negli scambi tra la Comunità e la Jugoslavia, a condizione che questo paese conceda ai prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla un trattamento identico a quello accordato alla Comunità.

2. I dazi doganali esistenti nelle isole Canarie e a Ceuta e Melilla per i prodotti diversi da quelli di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la tassa detta "arbitrio insular - tariffa general" praticata nelle Isole Canarie vengono aboliti progressivamente, sin dall'entrata in vigore del presente protocollo, nei confronti dei prodotti originari della Jugoslavia, secondo un ritmo e in condizioni identici a quelli previsti all'articolo 3.

3. I dazi doganali applicati dalle Isole Canarie nonché da Ceuta e Melilla per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, originari della Jugoslavia, vengono allineati progressivamente ai tassi preferenziali applicati dalla Comunità a questi prodotti, fatta salva la possibilità per questi territori di concedere ai prodotti stessi un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato dalla Comunità.

In nessun caso, comunque, il ritmo e le condizioni delle misure di smantellamento potranno superare il ritmo e le condizioni di cui all'articolo 3.



4. La tassa detta "arbitrio insular - tarifa especial" delle Isole Canarie viene abolita nei confronti dei prodotti originari della Jugoslavia alla data di entrata in vigore del presente protocollo.

Nondimeno, detta tassa puo' essere mantenuta all'importazione dei prodotti riportati nell'elenco dell'allegato VI, all'aliquota che corrisponde al 90 % dell'aliquota indicata a fianco di ciascun prodotto ivi elencato e a condizione che detta aliquota ridotta venga applicata uniformemente su qualsiasi importazione di prodotti in causa originari della Jugoslavia. Essa verrà abolita nello stesso momento in cui sarà soppressa nei confronti della Comunità.

La tassa in questione non potrà mai essere superiore al livello della tariffa doganale spagnola modificato per l'introduzione progressiva della tariffa doganale comune.

## CAPITOLO II

### DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA REPUBBLICA PORTOGHESE

#### Sezione I

#### Regime generale

#### ARTICOLO 12

1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese si allinea, per i prodotti originari della Jugoslavia, ai dazi doganali derivanti dall'applicazione dell'accordo.

2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese applica, ai prodotti di cui all' allegato VII originari della Jugoslavia, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'80 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 65 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 40 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 30 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 15 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

## ARTICOLO 13

1. Il dazio di base su cui debbono essere effettuate per ciascun prodotto le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti della Jugoslavia al 1° gennaio 1985.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti di cui all'allegato VIII, i dazi di base su cui devono essere operate le riduzioni successive di cui all'articolo 12, paragrafo 2 sono quelli indicati per ciascun prodotto nel suddetto allegato, sempreché questi dazi siano più elevati rispetto ai dazi doganali effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese il 1° gennaio 1985 nei confronti della Jugoslavia.

## ARTICOLO 14

Se la Repubblica portoghese sospende o riduce i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 secondo un ritmo più rapido rispetto allo scadenziario fissato, essa sospende o riduce parimenti della stessa percentuale i dazi applicabili a questi stessi prodotti originari della Jugoslavia, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato VII, lettera B.

## ARTICOLO 15

1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari della Jugoslavia sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.

2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Jugoslavia, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente :

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata :

- . alle merci importate temporaneamente,
- . alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- . alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawback")

è :

- ridotta allo 0,2 % il 1° gennaio 1987 e
- abolita il 1° gennaio 1988 ;

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo, è :

- ridotta allo 0,6 % il 1° gennaio 1989,
- ridotta allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e
- abolita il 1° gennaio 1991.

#### ARTICOLO 16

1. La Repubblica portoghese abolisce sin dall'entrata in vigore del presente protocollo i dazi doganali di carattere fiscale oppure l'elemento fiscale dei dazi doganali esistenti a questa data sulle importazioni dei prodotti originari della Jugoslavia.

2. Tuttavia, per il prodotto seguente, l'elemento fiscale del dazio doganale applicato dalla Repubblica portoghese è abolito secondo il ritmo di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Dazio doganale	
		Elemento fiscale	Elemento di protezione
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao :	5 ESC/kg	12 ESC/kg
	A. Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie		

3. Se la Repubblica portoghese si avvale della facoltà, concessale conformemente all'articolo 196, paragrafo 3 dell'atto di adesione, di sostituire l'elemento fiscale del dazio doganale con una tassa interna, l'elemento eventualmente non coperto dalla tassa interna rappresenta il dazio di base a partire da cui deve essere operata l'abolizione. Detto elemento è abolito negli scambi con la Jugoslavia secondo il ritmo stabilito all'articolo 12, paragrafo 2.

## ARTICOLO 17

1. Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative nei confronti della Jugoslavia per le autovetture di cui alla voce 87.02 oggetto del regime particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n° 18 dell'atto di adesione.

2. La Repubblica portoghese può subordinare a restrizioni quantitative all'importazione, sino al 31 dicembre 1992, il seguente prodotto, a condizione di applicare misure di natura equivalente nei confronti dei paesi terzi non preferenziali :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente di base
ex 64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale :	
	- Calzature con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	3 000 paia

Il ritmo d'aumento progressivo del contingente è del 20 % all'inizio di ogni anno ; l'aumento viene sempre aggiunto al contingente e l'aumento successivo viene calcolato sul totale ottenuto. Qualora si constati che le importazioni in Portogallo di questo prodotto sono state inferiori al 90 % del contingente nel corso di due anni consecutivi, l'importazione del prodotto originario della Jugoslavia è liberalizzata dall'inizio dell'anno successivo a questi due anni.

## ARTICOLO 18

Per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n° 3033/80 e all'allegato B dell'accordo, originari della Jugoslavia, la Repubblica portoghese :

- si allinea progressivamente ai dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso dell'imposizione e che risultano dall'applicazione dell'accordo, a partire dai dazi di base riportati nell'allegato IX e secondo il ritmo previsto all'articolo 12, paragrafo 2 ;

- applica, per quanto riguarda l'elemento mobile dell'imposizione, i tassi preferenziali risultanti dall'accordo, sin dalla data in cui inizia, nel corso del primo anno della seconda tappa del regime di transizione, l'applicazione delle norme della seconda tappa per i prodotti di base la cui campagna inizia per ultima.

## Sezione II

### Prodotti riportati all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea

#### ARTICOLO 19

1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

- il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 90,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto all'81,8 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0 % del divario iniziale.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. Il dazio di base sopraindicato è quello di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2. La repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti :

- regolamento (CEE) n° 805/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina ;
- regolamento (CEE) n° 1035/72 recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ;
- regolamento (CEE) n° 822/87 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo.



La Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente :

i) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni :

- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto all'83,3 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5 % del divario iniziale ;

ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni :

- il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto all'87,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50 % del divario iniziale ;
- il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5 % del divario iniziale ;

- il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25 % del divario iniziale ;
  
- il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5 % del divario iniziale ;

iii) a decorrere dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali.

#### ARTICOLO 20

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 2 del presente protocollo la Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa, come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo, per quanto riguarda le agevolazioni non tariffarie, in particolare le diminuzioni dei prelievi.

#### ARTICOLO 21

1. Fino al 31 dicembre 1992, possono essere applicate restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo delle amarene conservate provvisoriamente, di cui alla sottovoce 08.11 ex E della tariffa doganale comune, originarie della Jugoslavia.
  
2. Fino al 31 dicembre 1995 possono essere mantenute restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei vini di uve fresche di cui alla sottovoce 22.05 ex C I a) e ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia e conformi all'articolo 22, paragrafo 3 dell'accordo.

## ARTICOLO 22

Per i prodotti di cui all'articolo 19, paragrafo 1 i quali, il 1° marzo 1986, non sono sottoposti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni dell'accordo relative all'abolizione delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali e all'abolizione delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a dette tasse, restrizioni e misure quando esse costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale dei mercati in Portogallo alla data dell'adesione.

La presente disposizione si applica soltanto fino all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati per questi prodotti, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1995, entro i limiti strettamente necessari per garantire il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

TITOLO IIIDISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## ARTICOLO 23

Il Consiglio di cooperazione apporta alle norme d'origine le modifiche che potrebbero risultare necessarie a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

## ARTICOLO 24

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 25

Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

All'entrata in vigore del presente protocollo, le riduzioni dei dazi e tutte le altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.

## ARTICOLO 26

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e serbo-croata, ciascun testo facente ugualmente fede.

---

Fatto a Bruxelles, addi' dieci dicembre millenovecento-  
ottantasette.

PAGINA BIANCA

**DICHIARAZIONE  
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA  
RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO**

Il protocollo è ugualmente applicabile al Land di Berlino, purché il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia una dichiarazione contraria alle altre parti contraenti, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

---

PAGINA BIANCA